

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di regolamento n. 4/24

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 22 marzo 2024

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE DELLE MARCHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il comma 1 dell'articolo 147 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Vista la proposta di modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, presentata dalla Consigliera Ruggeri;

Visto il comma 5 dell'articolo 147 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE DELLE MARCHE

Art. 1

*(Modifica all'articolo 8
del regolamento interno)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del regolamento interno è inserito il seguente:

“3 bis. I componenti dell'Ufficio di presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.”.

Art. 2

*(Modifica all'articolo 24
del regolamento interno)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del regolamento interno è inserito il seguente:

“5 bis. Il Presidente o il Vicepresidente che cessa di far parte del Gruppo consiliare al quale apparteneva al momento dell'elezione decade dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 8 del regolamento interno, come inserito dall'articolo 1, si applica a partire dalla XII legislatura regionale.

2. Il comma 5 bis dell'articolo 24 del regolamento interno, come inserito dall'articolo 2, si applica a partire dalla XII legislatura regionale.